



## **Svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità**

In data 17 ottobre 2019 è stata sottoscritta, dal Sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Pavia, dott.ssa Annamaria Gatto, la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, per il periodo ottobre 2019 – dicembre 2022.

*Gli interessati possono presentare istanza al Comune di Pavia – Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità, Cimiteri, inoltrando, apposita scheda da compilare, tramite p.e.c. (a [protocollo@pec.comune.pavia.it](mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it)) o brevi manu, all'Ufficio Protocollo, in P.zza municipio n° 2 dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00*

Contatti per informazioni: 0382/399504

[Scheda richiesta svolgimento lavoro di pubblica utilità \(in allegato\)](#)

[Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità \(in allegato\)](#)

### **Riferimenti normativi:**

- a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
- l'art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;
- l'art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio

*della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;*

*- l'art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;*

*- l'art.186 comma 9 bis e l'art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e 2 purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";*

*- ai fini dell'istituto della "Messa alla Prova" dell'imputato ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che "la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274";*